



# Ministero dell'istruzione e del merito

*Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e  
l'innovazione digitale*

*Dipartimento per il sistema educativo  
di istruzione e di formazione*

## I CAPI DIPARTIMENTO

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, che agli articoli 40 e 40 bis disciplina la contrattazione collettiva nazionale e integrativa;

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante “*Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*” convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e, in particolare, l'articolo 19, commi 5 e 5-bis;

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante “*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*” convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e, in particolare, l'articolo 14, comma 16;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, concernente “*Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*”;

VISTO il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante “*Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e, in particolare, l'articolo 12, che inserisce il comma 5-ter all'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, e prevede che, dall'anno scolastico 2014-2015, i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici sono definiti con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza Unificata e che le regioni procedono al dimensionamento sulla base del predetto accordo;

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*”, in particolare l'articolo 1, comma 255 che stabilisce che “*Nel fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stanziati, in apposita sezione, 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, da destinare, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale, al «fondo unico nazionale per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato» per l'incremento della retribuzione di posizione di parte variabile e della retribuzione di risultato dei dirigenti scolastici*”;

VISTO l'articolo 1, comma 339, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che dispone che il fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato è incrementato di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 destinati alla retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici;

VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197 recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*” e, in particolare, l'articolo 1, comma 558, secondo capoverso, il quale prevede che “*Nel fondo istituito ai sensi del primo periodo confluiscono le eventuali economie derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n.*



# *Ministero dell'istruzione e del merito*

*Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e  
l'innovazione digitale*

*Dipartimento per il sistema educativo  
di istruzione e di formazione*

178, previo accertamento operato con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

VISTA la legge 30 dicembre 2023, n. 213 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”;

VISTA il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 29 dicembre 2023 di ripartizione in capitoli della citata legge di bilancio n. 213/2023;

VISTO l'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e) del C.C.N.L. dell'Area “Istruzione e ricerca” per il triennio 2016-2018, sottoscritto in data 8 luglio 2019, che rimette alla contrattazione integrativa nazionale i criteri per la determinazione, la corresponsione ed il riparto per la retribuzione di posizione e di risultato dei Dirigenti scolastici;

VISTO l'articolo 41 del C.C.N.L. dell'Area “Istruzione e ricerca” per il triennio 2016-2018, sottoscritto in data 8 luglio 2019, che dispone che a valere sul fondo unico nazionale sono finanziate le retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici;

VISTO l'articolo 42, comma 5, del C.C.N.L. dell'Area “Istruzione e ricerca” per il triennio 2016-2018, sottoscritto in data 8 luglio 2019 che prevede che dall'inizio dell'anno scolastico 2019-2020 venga disapplicato l'articolo 26 del C.C.N.L. relativo al personale dell'Area V della Dirigenza per il quadriennio normativo 2006-2009, sottoscritto in data 15 luglio 2010, secondo cui i criteri per la determinazione della retribuzione di posizione, parte variabile, dei Dirigenti scolastici, sono definiti in sede di contrattazione integrativa regionale.

VISTO l'art. 6, comma 1, del C.C.N.L. 15 luglio 2010 relativo al personale dell'Area V della Dirigenza per il quadriennio normativo 2006-2009 che, ai fini dell'articolazione delle funzioni dirigenziali e delle connesse responsabilità cui è correlata la retribuzione di posizione, individua i criteri generali concernenti le oggettive caratteristiche delle istituzioni scolastiche;

VISTO l'Atto di Indirizzo emanato dal Capo dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, adottato con decreto dipartimentale n. 1621 del 25 giugno 2024, con il quale sono stati indicati i nuovi criteri generali e i parametri numerici per la graduazione delle istituzioni scolastiche;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 28 marzo 2024, n. 58, previsto dal citato articolo 1, comma 1, secondo capoverso della legge n. 197 del 2022, con il quale sono state accertate le economie, per il periodo gennaio-agosto 2024, derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, comma 978, nonché l'articolo 1, comma 558, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 30 giugno 2023, n. 127 relativo alla dotazione organica dei dirigenti scolastici per il triennio scolastico 2024/2025 - 2026/2027;

VISTO il decreto del Direttore Generale per le risorse umane e finanziarie di costituzione del FUN 31 maggio 2024, n. 991 per un importo complessivo pari ad euro 374.394.276,77 (€ 272.231.310,55 lordo dipendente), certificato in data 7/6/2024 con prot. N. 17322;



# Ministero dell'istruzione e del merito

*Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e  
l'innovazione digitale*

*Dipartimento per il sistema educativo  
di istruzione e di formazione*

VISTA la Nota 29 aprile 2024, n. 13105 avente oggetto “Attivazione della piattaforma delle “Fasce di Complessità” per l’individuazione della graduazione delle istituzioni scolastiche – determinazione per l’a.s. 2024/2025” che, per quanto riguarda le scuole di nuova istituzione per effetto del dimensionamento della rete scolastica dal 1° settembre 2024, dispone che gli Uffici scolastici regionali provvedano a trasmettere le cinque informazioni non ricavabili dai dati a sistema;

VISTI i dati estratti ed acquisiti dal sistema informativo del Ministero dell’istruzione e del merito, al termine della procedura di trasmissione predetta, come validata dai direttori generali degli Uffici Scolastici Regionali;

VISTO il decreto, di concerto tra i Capi dipartimento 25 giugno 2024, n. 23 con il quale è attribuito il punteggio di complessità a ciascuna istituzione scolastica;

VISTI l’art. 1, comma 878, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 ed il conseguente DM n. 110 del 5 maggio 2022 con il quale, in attuazione alla predetta norma di legge, è stata prevista l’attivazione di un apposito ufficio dirigenziale per l’ambito territoriale di Barletta, Andria e Trani;

CONSIDERATO che, a decorrere dal 1.9.2024, a seguito della costituzione di autonome graduatorie del personale scolastico per la provincia di Barletta, Andria e Trani, tutte le istituzioni scolastiche dei comuni di Andria, Barletta, Bisceglie, Canosa di Puglia, Minervino Murge, Spinazzola, Trani, già appartenenti a livello di organico alla provincia di Bari e le scuole dei comuni di Trinitapoli Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia, già appartenenti alla provincia di Foggia, passano a far parte della nuova provincia BAT, con un organico provinciale proprio;

CONSIDERATO che per le istituzioni scolastiche ricadenti nel territorio della provincia di Barletta-Andria-Trani è stato necessario, sentito l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, procedere ad un riallineamento dei punteggi finali relativi alla complessità a seguito della nuova istituzione di tali scuole, a decorrere dall’anno scolastico 2024/2025;

PRESO ATTO della necessità di apportare delle puntuali rettifiche a seguito delle segnalazioni pervenute;

CONSIDERATI i punteggi complessivamente attribuiti alle singole istituzioni scolastiche in esito alla predetta rilevazione dei dati, nonché ai dati presenti al sistema informativo del Ministero per l’a.s. 2024/2025;

## DECRETANO

1. Per l’anno scolastico 2024/2025, tenuto conto sia dei dati dell’organico di diritto sia dei dati relativi ai criteri individuati con il decreto dipartimentale n. 1621 del 25 giugno 2024 acquisiti dal sistema informativo del Ministero, alle istituzioni scolastiche è attribuito un punteggio di complessità, riportato nell’Allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
2. Le istituzioni scolastiche, individuate nell’Allegato A sono inserite in tre fasce di complessità secondo i seguenti range di punteggio:
  - Fascia A da 53 punti in poi
  - Fascia B da 32 a 52 punti
  - Fascia C fino a 31 Punti



# *Ministero dell'istruzione e del merito*

*Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e  
l'innovazione digitale*

*Dipartimento per il sistema educativo  
di istruzione e di formazione*

3. Il presente provvedimento annulla e sostituisce il decreto, di concerto tra i Capi dipartimento 25 giugno 2024, n. 23, citato nelle premesse.

Dipartimento  
per le risorse, l'organizzazione e  
l'innovazione digitale  
IL CAPO DIPARTIMENTO  
Jacopo Greco

Dipartimento  
per il sistema educativo di istruzione  
e di formazione  
IL CAPO DIPARTIMENTO  
Carmela Palumbo